



Comune di **GRESSONEY- LA - TRINITÉ**
Commune de
Gemeinde

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Autonome Region Aostatal

Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • Fax 366089 • E-mail: segreteria@comune.gressoneylatrinite.ao.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI – ANNI 2012, 2013, 2014 E 2015.

CIG: 42000051C5.

Articolo 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

1. L'Amministrazione comunale intende affidare in appalto il servizio di manutenzione dei sentieri, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
2. I sentieri oggetto della prestazione del servizio sono:
 - n. 1 Staffal Bettolina;
 - n. 3 Edelboden - Gastaldi;
 - n. 3A Lago Gabiet - Gastaldi;
 - n. 4 Edelboden - Lago Gabiet;
 - n. 5 Edelboden - Punta Jolanda;
 - n. 5A Punta Jolanda - Eccogaveno;
 - n. 6 Orsia - Alpe Gabiet;
 - n. 6 Alpe Gabiet - Col d'Olen;
 - n. 6A Gabiet - Linty - Mantova - Gnifetti;
 - n. 6B Rifugio Linty - Alta Luce;
 - n. 7 Ponte Staffal - Courtlys - Sorgenti del Lys;
 - n. 7B Staffal - Lavetz - Teltcho;
 - n. 7C Salza Inferiore - Colle Salza;
 - n. 8 Staffal - Sant'Anna;
 - n. 9 Edelboden - Sant'Anna - Bettaforca - Sella;
 - n. 9A Edelboden - Biel - Tschaval;
 - n. 10 Underwoald - Corno Rosso;
 - n. 10C Hockenestein - Cozzi;
 - n. 11 Bodma - Miniere;
 - Underwoald - Binòalpelté.
3. Il servizio oggetto dell'appalto prevede i seguenti interventi:
 - a) pulizia sentiero (sfalcio rami e taglio erba laterale, ove necessario anche più volte nel corso della stagione, con estensione minima di cm. 50 per lato) nonché rimozione sassi, arbusti, piante che ostacolano il cammino;
 - b) ripristino della segnaletica orizzontale con vernice gialla e nera (a carico dell'aggiudicatario), come previsto dalla normativa regionale vigente (deliberazione della Giunta regionale n. 4541 del 25/05/1990), con particolare cura del mantenimento dei colori, lettere, numeri e simboli, già presenti in loco;
 - c) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di situazioni di pericolo esistenti sui sentieri (supportata da documentazione fotografica), per poter predisporre un eventuale intervento di manutenzione straordinaria;
 - d) segnalare i cartelli e la segnaletica non in buone condizioni;

Articolo 2 - Durata

1. Il contratto avrà la durata di quattro stagioni estive e il servizio dovrà essere ultimato entro il **15 luglio di ogni anno**.
2. Per giustificati motivi, legati alle condizioni meteorologiche, le scadenze potranno essere protratte ad insindacabile scelta e segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale;
3. In caso di nuove esigenze, potranno essere effettuate delle variazioni sui lavori previsti, in accordo con l'Amministrazione comunale.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo a base d'asta sul quale effettuare l'offerta in ribasso è fissato in euro 8.000,00 annui IVA esclusa, per complessivi €. 32.000,00 IVA esclusa. L'importo è comprensivo di servizio, di oneri per la sicurezza, di attrezzature e materiali di consumo.
2. Il prezzo si intende remunerativo per tutti gli interventi, oneri e obblighi contrattuali previsti;
3. Ai controlli delle prestazioni effettuate provvederà l'Ufficio tecnico a mezzo di suo funzionario o delegato.

Articolo 4 - Subappalto

1. Non è autorizzato il subappalto.

Articolo 5 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di sospensione parziale o abbandono, l'Amministrazione si sostituisce all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato, il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato.
3. L'appaltatore risponderà per i danni causati a persone o cose durante il servizio, in eccedenza alla copertura assicurativa del Comune; in particolare dovrà assicurarsi per i danni recati al Comune stesso.
4. La Ditta assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevata l'amministrazione comunale ed il personale dell'amministrazione stessa addetto alla direzione e sorveglianza.
5. L'appaltatore è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del transito per intemperività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevata l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
6. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i mezzi di protezione, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La presenza in loco del personale comunale non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'appaltatore.

Articolo 6 - Oneri a carico dell'amministrazione comunale e sue competenze

1. L'ufficio tecnico, in contraddittorio con la Ditta, verifica eventuali inadempienze contrattuali, controlla il buon espletamento del servizio, effettuando, se del caso le dovute contestazioni. Segnala altresì tempestivamente, eventuali danni rilevati a manufatti di proprietà comunale.

Articolo 7 - Obblighi, oneri e spese a carico dell'appaltatore

1. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore deve:
 - a) impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Gli addetti alle operazioni, che devono essere abilitati all'utilizzo dei mezzi impiegati dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità o per superamento dell'orario lavorativo consentito.
 - b) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale, nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, assenze prolungate ecc.);
 - c) segnalare costantemente con idonei mezzi (cartelli, indicatori, indicazioni) tutte le anomalie e gli ostacoli sui sentieri che potrebbero provocare danni soggetti a risarcimento.
 - d) adottare, nell'esecuzione dei servizi affidatigli, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
 - e) garantire la sicurezza del transito nei tratti di sentiero interessati dal servizio e nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque impiegati.
2. L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Sono a carico dell'appaltatore, esonerandosi l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale nell'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
4. Nell'esecuzione del servizio, la Ditta dovrà attenersi a tutti gli ordini che saranno impartiti dall'amministrazione comunale e/o dall'ufficio tecnico comunale, anche se dati verbalmente; qualora l'appaltatore non ottemperasse tempestivamente a tali ordini e il suo personale non desse corso ai medesimi, su richiesta dell'ente l'appaltatore dovrà subito allontanare il personale inadempiente.
5. La Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni che potranno essere emanate dalle competenti autorità per disciplinare il transito lungo i sentieri in questione durante la stagione estiva.

6. L'appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione del servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette al lavoro.
7. I danni eventualmente arrecati alle proprietà comunali e individuati dall'ufficio tecnico e, se necessario, quantificati dallo stesso ufficio, devono essere riparati dalla ditta appaltatrice, a proprie spese. In caso di inottemperanza provvede l'amministrazione comunale, con ripetizione delle spese sostenute, dedotte dal saldo finale.
8. È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere al ripristino immediato dei manufatti danneggiati, se i medesimi costituiscono pericolo per la tutela della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti, provvede l'amministrazione comunale, con ripetizione delle spese sostenute, dedotte dal primo pagamento successivo.
9. Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese inerenti alla stipulazione della scrittura privata (bolli, ecc.).

Articolo 8 - Garanzie assicurative

1. L'appaltatore è l'unico responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione delle operazioni affidate. Pertanto il medesimo è tenuto a contrarre, prima della stipula della scrittura privata e per la durata della medesima, una idonea polizza assicurativa specifica per il servizio oggetto dell'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi.
2. I massimali richiesti per danni causati durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare una idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati, sono pari a € 80.000,00 per danni a cose, € 500.000,00 per danni a persone.
3. In caso di mancata consegna della polizza non si procederà alla stipula e, nel caso di ritardo superiore a quindici giorni decorrenti dalla richiesta, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato. Nel caso in cui la ditta avesse nel frattempo espletato operazioni connesse all'appalto, sarà riconosciuto il lavoro svolto sino a quel momento e nulla altro.

Articolo 9 - Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro

1. L'Impresa è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente o che sarà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottemperando anche a quanto previsto dal N.C.D.S (Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285).
2. L'impresa provvederà quindi a:
 - redigere il Documento di valutazione dei rischi connessi al servizio di manutenzione dei sentieri di cui all'art. 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
 - fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro;
 - disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino gli indumenti e i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
 - curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

- informare immediatamente l'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
3. L'impresa sarà tenuta, inoltre, a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme.
 4. Il presente appalto non comporta rischi di interferenza, motivo per cui non si è provveduto alla redazione del DUVRI e non sono stati conteggiati oneri per la gestione della sicurezza.

Articolo 10 - Penalità, inadempienze e rescissioni

1. Eventuali ritardi nell'espletamento dei servizi, contestati dall'amministrazione comunale, daranno corso all'applicazione delle seguenti penalità a carico dell'appaltatore:
 - a. per ogni settimana di ritardo: €. 1.000,00 (mille/00);
 - b. ritardi ripetuti e continue situazioni di disservizio dovuti a imprevidenza, imperizia, negligenza o colpa dell'appaltatore comportano rescissione del contratto. Nella fattispecie il deposito cauzionale sarà totalmente incamerato dall'Amministrazione, fatte salve le ulteriori ed eventuali azioni di rivalsa, nel caso in cui il danno subito superi l'importo.
L'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno dedotte dagli importi delle relative fatture di liquidazione.
3. Qualora per qualsiasi ragione il servizio presentasse delle deficienze o manchevolezze, l'amministrazione comunale provvederà direttamente o a mezzo di altre Ditte, a effettuare il servizio, addebitando alla Ditta appaltatrice le relative spese e i maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto e alla richiesta in via giudiziaria dei danni subiti.
L'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato.

Articolo 11 - Certificazione del servizio effettuato

1. Mensilmente dovrà essere presentato all'amministrazione comunale apposito rapporto di intervento indicante:
 - a) la data
 - b) le operazioni svolte in tale data
 - c) l'ora di inizio e di termine del servizio e il numero complessivo di ore
 - d) la firma del legale rappresentante.
2. L'Amministrazione comunale può, entro quindici giorni, esprimere eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i rapporti si intenderanno approvati.
3. Il ritardo nella presentazione dei rapporti di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione comunale dal pagamento dei servizi in essi indicati.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

I pagamenti, previa dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale che il servizio è stato prestato con piena regolarità, salvo la deduzione di eventuali penali da applicarsi ad ogni singolo acconto o sullo stato finale, avverranno ogni anno come segue:

- a. 1° rata: le operazioni svolte dal 30 maggio al 30 giugno possono essere fatturate dopo 15 giorni dall'approvazione dei rapporti di intervento di cui al precedente articolo, relativi a tale periodo.

- b. 2° rata: le operazioni svolte dal 1° luglio al 15 luglio possono essere fatturate dopo 15 giorni dall'approvazione dei rapporti di intervento di cui al precedente articolo, relativi a tale periodo.

Articolo 13 - Lavori non previsti

1. Eventuali lavori non compresi nel presente Capitolato, potranno essere affidati all'appaltatore, previo concordare l'onere complessivo.

Articolo 14 - Rescissione

1. L'amministrazione appaltante può di pieno diritto rescindere il contratto nei seguenti casi:
- a) se l'Impresa è colpevole di frode o negligenza grave;
 - b) in caso di fallimento dell'Impresa;
 - c) in caso di interdizione o di condanna dell'assuntore;
 - d) nel caso di contravvenzioni agli obblighi e condizioni stipulate, per le quali vengano commisurate sanzioni che raggiungano il 10% dell'importo contrattuale;
 - e) in ogni altro caso previsto dal presente capitolato.
2. In caso di rescissione, l'appaltatore avrà diritto solamente al pagamento di quanto regolarmente svolto, con riserva dell'amministrazione comunale di rivalersi sull'appaltatore per gli oneri che fossero a carico della stessa per la stipulazione di nuovo contratto o per l'esecuzione d'ufficio del servizio appaltato. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del secondo classificato.

Articolo 15 - Controversie - arbitrato

1. Le domande e i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentate per iscritto all'Ufficio Tecnico ed iscritti nei documenti contabili, in modo e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande e reclami dell'Appaltatore non saranno prese in considerazione.
2. Tutte le controversie tra l'amministrazione comunale e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi degli articoli 239 - 240 - 240bis - 241 - 242 - 243 - 243 bis - 244 - 245 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 16 - Adempimenti per la stipula del contratto

1. La scrittura privata viene stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo maggior termine occorrente per l'acquisizione della documentazione necessaria per i prescritti controlli.
2. L'inizio del servizio di manutenzione dei sentieri deve essere comunque assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante; in tal caso si procede alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 303, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

3. Tutte le spese, imposte e tasse, comprese i diritti di segreteria inerenti il contratto sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 17 - Conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Il costo del servizio determinato applicando il ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara, sarà assunto come valore contrattuale di riferimento e il medesimo importo sarà utilizzato per la quantificazione della cauzione definitiva.
3. In ogni caso il Comune corrisponderà all'appaltatore il costo del servizio anche se non effettivamente prestato. Tale somma comprende ogni onere a carico della ditta appaltatrice evidenziato nel presente capitolato.
4. Nella formulazione dell'offerta, l'appaltatore dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a totale carico dell'impresa; resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.
5. La Ditta aggiudicataria si impegna altresì ad assicurare ulteriori servizi nel caso di future eventuali necessità alle medesime condizioni dell'offerta e del capitolato d'oneri.
6. Durante tutto il periodo del servizio i prezzi resteranno fissi e invariabili per qualsiasi causa ed evenienza anche di forza maggiore.
7. Nel caso in cui si verificasse la necessità di eseguire servizi per i quali non fosse stato previsto il relativo prezzo, si farà riferimento all'elenco prezzi Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 24.06.2011 e successivi aggiornamenti. In ogni caso, detti nuovi prezzi saranno sempre soggetti al ribasso d'asta praticato per l'appalto principale e si giudicheranno applicabili per qualunque successiva occorrenza.

Articolo 18 - Ulteriori obblighi dell'appaltatore ai sensi della legge 136/2010

1. L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
2. Il vincolo contrattuale con l'impresa aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. I dati concernenti l'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell'appalto stesso.
2. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della citata normativa, in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Articolo 20 - Norme finali e di rinvio

1. In caso di morte dell'Assuntore subentra di diritto il supplente designato salvo diritto all'amministrazione comunale di risolvere il contratto stesso.
2. Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano tutte le Leggi, Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l'esecuzione dei servizi per gli Enti pubblici.

F.TO IN ORIGINALE
Il Segretario dell'Ente
Dott.ssa Cinzia BIELER